



COMUNE DI VILLACIDRO

Provincia del Sud Sardegna

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927

Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU)

Sito web: <http://www.comune.villacidro.vs.it>

ORDINANZA

N° 68 del 23/11/2020

Prot. n. 202000/26103 del 23/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – Ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nell'ambito del territorio del Comune di Villacidro a partire dal 23/11/2020

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il Decreto Legge 23 Marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19*" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del Covid-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

Visto l'art. 117 del D. Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

Visto il Decreto Legge del 16 Maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 Luglio 2020, n.74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella G.U. 8 agosto 2020, n. 198;

Richiamate le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto;

Esaminata l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 e l'ordinanza del 04 Novembre 2020;

Visto il documento dell'Istituto Superiore di Sanità: *Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto. Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Versione del 28 agosto 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020;*

Richiamato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*

Richiamate le precedenti Ordinanze Sindacali ed in particolare la n° 56 del 13/10/2020 e la n° 64 del 5/11/2020 relative a: "*EMERGENZA CORONAVIRUS – Ulteriori misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Rilevato che:

- il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 ha fatto registrare nel Comune di Villacidro, alla data odierna, ulteriori 20 casi negli ultimi 2 giorni ed un decesso, portando il numero dei positivi certi a 60 unità, mentre numerosi altri cittadini sono in attesa di effettuare il tampone naso-faringeo, poiché venuti a contatto con soggetti positivi, mentre è in corso la ricostruzione della mappa dei contatti avuti dai "positivi" al fine di poter effettuare i necessari controlli su quanti potenzialmente contagiati anche se, data la crescita e il numero dei positivi, tale ricostruzione è sempre più difficoltosa e sempre meno completa;
- i tempi necessari per la ricostruzione della mappa di eventuali e potenziali soggetti contagiati sono piuttosto lunghi nell'ordine di diversi giorni;
- i tempi per l'effettuazione dei tamponi risultano essere ancora più lunghi e l'esito si ha solo dopo diversi giorni;
- ad oggi, malgrado le misure di prevenzione e contrasto del virus Covid-19 adottate nel corso dei mesi precedenti attraverso l'attuazione dei succitati provvedimenti Nazionali-Regionali e Locali con ordinanze sindacali, si registra nelle ultime settimane a livello regionale e provinciale, un graduale e continuo aumento dei contagi;
- vi è il progressivo evolversi in negativo della situazione epidemiologica con l'aumento dei contagi in diversi Comuni della Sardegna ed anche nel Comune di Villacidro;
- le ragioni di detto incremento dei contagi sono verosimilmente attribuibili alla non puntuale osservanza da parte di molte persone delle regole sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramento;

Considerato conseguentemente opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, dover adottare ulteriori misure e precauzioni, coerenti e conformi ai provvedimenti Nazionali e Regionali in materia, di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Vista la Legge n. 689/1981;

Richiamato il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50, comma 5 del suddetto decreto, il quale stabilisce che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza immediata e con effetto fino a tutto il 15 Dicembre 2020 compreso, salvo ulteriori proroghe:

- sono sospese precauzionalmente le attività didattiche in presenza nelle classi delle scuole del territorio Comunale di ogni ordine e grado, in cui si rilevino casi sospetti di contagio, in attesa di accertamento, fino all'esito di laboratorio, secondo le procedure concordate con le Dirigenti Scolastiche, i cui alunni dovranno ritenersi precauzionalmente in quarantena fiduciaria, al fine di evitare potenziali situazioni di contagio e per permettere l'effettuazione dei tamponi;
- è disposta la chiusura di tutti i parchi e le aree pubbliche e la chiusura della strada panoramica con divieto di transito pedonale;
- è fatto obbligo, per l'intera giornata, di usare mascherine, correttamente indossate, quali protezione delle vie respiratorie (naso e bocca) anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici, laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale, come: fermate di mezzi pubblici, ingressi delle scuole, ingressi di ambulatori medici, spazi antistanti esercizi commerciali, o uffici pubblici o di interesse pubblico. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento sociale e l'igiene accurata e costante delle mani) che restano invariate e prioritarie. Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute con se anche se ci si sposta individualmente con mezzi privati, ed esibite agli organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi. Sono esclusi da detto obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, ovvero a tutti coloro che fanno parte della rete dei contatti di persone risultate positive, fino all'accertamento della propria condizione di guarigione (sino alla comunicazione, da parte dell'ATS, dell'esito dei tamponi e/o della conclusione della quarantena fiduciaria) nonché a tutti coloro i cui familiari conviventi presentano sintomi riconducibili all'epidemia, tra cui febbre superiore a 37,5° per i quali vige l'obbligo di avvertire tempestivamente le autorità sanitarie;
- è fatto divieto assoluto di sostare e creare assembramenti (cioè gruppi superiori alle tre persone ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata) presso le piazze, marciapiedi, scalinate, le aree antistanti alle parrocchie, antistanti ed in prossimità dei Bar e locali pubblici, degli edifici pubblici quali Municipio, Cimitero Poste, Casa della Salute e simili ed i parchi cittadini e campestri oltreché nelle

- località campestri quali Villascema, la Spendula San Sisinnio, Monti Mannu e aree simili del territorio di Villacidro, nonché tutti gli altri spazi pubblici in cui possono crearsi assembramenti ;
- l'obbligo a carico dei titolari e degli esercenti di tutte le attività commerciali e/o locali pubblici di intensificare le operazioni di igienizzazione e sanificazione degli ambienti e delle superfici nonché il dovere di indossare costantemente i dispositivi di protezione individuale, il dovere della messa a disposizione per il pubblico e i clienti di prodotti igienizzanti, verificando nel contempo l'utilizzo della mascherina da parte degli utenti e dei clienti, che dovranno indossarla durante la permanenza, il cui tempo deve essere quello strettamente necessario per effettuare gli acquisti e il dovere del rispetto del contingentamento degli accessi ai propri locali in base allo spazio utilizzabile; i titolari ed esercenti di locali pubblici quali bar, ristoranti etc, che possono somministrare al pubblico presso i propri locali, hanno l'obbligo di esporre e comunicare il numero massimo di posti a sedere all'aperto e al chiuso, nel rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale: gli stessi rispondono direttamente di eventuali contravvenzioni alla presente prescrizione anche da parte dei clienti;
 - dopo le ore 18 gli esercizi di ristorazione (es. ristoranti, pizzerie da asporto, gastronomia etc.) potranno continuare ad espletare il servizio solo ed esclusivamente per l'asporto e consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie: sono tassativamente vietati pertanto la sosta del pubblico fuori dagli esercizi con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale, nonché ogni forma di assembramento;
 - tutte le attività commerciali, artigianali, servizi al pubblico (es. negozi di generi alimentari, uffici bancari e postali, edicole, agenzie assicurative, associazioni di categoria, professionisti, tabacchini, ferramenta, mangimi, rivendita bombole, rivendita legname, farmacie e parafarmacie etc.) e ogni altra attività produttiva e di servizi continuano a svolgersi regolarmente con la condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario. Se i locali non consentono il distanziamento previsto, i clienti possono accedere uno alla volta;
 - dalle ore 18,00 di ogni giorno è altresì vietato il consumo di bevande alcoliche (vino, birra, altri alcolici e superalcolici), sia in forma itinerante che statica, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico; si intende per consumo il possesso di una delle suddette bevande a cui sia stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.), ovvero in bicchiere;
 - è consentito svolgere attività motoria all'aria aperta esclusivamente in forma individuale ovvero in compagnia solo laddove ricorrano le condizioni (es. accompagnare minori o persone non autosufficienti, congiunti);
 - è consentita l'attività sportiva all'aria aperta garantendo tassativamente il distanziamento interpersonale di 2 metri: è vietata ogni altro tipo di attività correlata tra cui riunioni conviviali al termine dell'attività sportiva;
 - si rammenta che sono vietate nei luoghi al chiuso e all'aperto le riunioni conviviali conseguenti alle cerimonie civili e religiose; con riguardo alle abitazioni private si rammenta altresì che è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi;
 - per quanto attiene ai riti funebri, laddove non disposto diversamente, è fortemente raccomandata la partecipazione limitata ai soli stretti familiari; in ogni caso la partecipazione all'interno della chiesa è limitata al numero massimo stabilito per la capienza dei soli posti a sedere; è fatto divieto assoluto di assembramento all'esterno della Chiesa nonché all'interno del cimitero; è vietato altresì qualsiasi corteo verso il medesimo;
 - sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi, i convegni, gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico;

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Ordinanza, si rimanda alle norme contenute nel DPCM del 3 novembre 2020;

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni con Legge 14 luglio 2020 n. 74.

RACCOMANDA

Il rispetto del divieto di assembramenti di qualsiasi genere, la scrupolosa e puntuale cura dell'igiene personale ed il distanziamento interpersonale.

INFORMA

I cittadini che:

- la presente ordinanza ha validità sino al 15 Dicembre 2020, salvo proroga esplicita - è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Villacidro. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti coinvolti;

- avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso entro 60 giorni al TAR della Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro 120 giorni dalla data sopra riportata;

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite.

DISPONE

Di pubblicare la presente ordinanza nell'Albo Pretorio On-line del Comune a partire dalla data odierna e fino a tutto il 15 Dicembre 2020 e di renderla nota attraverso il sito internet istituzionale del Comune (Amministrazione trasparente), al fine di darne la massima diffusione;

Di trasmettere secondo le rispettive competenze al Prefetto dell'Ufficio territoriale di governo competente;

Di trasmettere il presente atto, mediante posta elettronica certificata (PEC), a cura dell'Ufficio Protocollo di questo Ente:

- al Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici e dei Servizi Cimiteriali, per quanto di competenza;
- al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza;
- a tutti i Responsabili di Servizio di questo Comune, per opportuna conoscenza;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Villacidro;
- al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Stazione Forestale di Villacidro;
- alla Questura di Cagliari - Distaccamento Polizia Stradale Sanluri;
- alla Guardia Di Finanza - Comando Tenenza Sanluri;
- al Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS Sardegna – ASSL Sanluri;
- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "Antioco Loru" di Via G. Deledda;
- al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 2 "G. Dessi" di Via G.B. Cavour;
- Alla Compagnia Barracellare di Villacidro;
- Associazione Volontari A.V.S.A.V. di Villacidro;
- Regione Autonoma della Sardegna – Sala Operativa del Dipartimento di Protezione Civile (pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- ATS Sardegna (protocollo.generale@pec.atssardegna.it);
- Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Sanità (san.dgsan@pec.regione.sardegna.it).

IL SINDACO

(Dott.ssa Marta Cabriolu)



Marta Cabriolu